



COMUNICATO UFFICIALE N.263
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N.186/AA al N.190/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 186/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 81 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore TARANTINO, Gaspare PARISI, Vincenza PIRRELLO e delle società A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI, A.S.D. POLISPORTIVA FORESE e A.S.D. ERICE F.C. avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE TARANTINO, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Città di Trapani, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 25, comma 3, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., nonché ancora del punto 9.1 del C.U. n. 1 dell'1.7.2017 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e del punto 1.1.52 del C.U. n. 1 del 3.7.2017 del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso consentito che giovani calciatori tesserati per la società della quale rivestiva il ruolo apicale, con poteri di rappresentanza, partecipassero al "3° Torneo Aspettando il Natale ... ricordando Gigi Carducci", svoltosi dal 4 al 9 dicembre 2017, manifestazione che non aveva ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti;

GASPARE PARISI, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Polisportiva Forese, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 25, comma 3, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., nonché ancora del punto 9.1 del C.U. n. 1 dell'1.7.2017 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e del punto 1.1.52 del C.U. n. 1 del 3.7.2017 del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso consentito che giovani calciatori tesserati per la società della quale rivestiva il ruolo apicale, con poteri di rappresentanza, partecipassero al "3° Torneo Aspettando il Natale ... ricordando Gigi Carducci", svoltosi dal 4 al 9 dicembre 2017, manifestazione che non aveva ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti;

VINCENZA PIRRELLO, all'epoca dei fatti presidente della società A.S.D. Erice F.C., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 25, comma 3, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., nonché ancora del punto 9.1 del C.U. n. 1 dell'1.7.2017 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. e del punto 1.1.52 del C.U. n. 1 del 3.7.2017 del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, per avere la stessa consentito che giovani calciatori tesserati per la società della quale rivestiva il ruolo apicale, con poteri di rappresentanza, partecipassero al "3° Torneo Aspettando il Natale ... ricordando Gigi Carducci", svoltosi dal 4 al 9 dicembre 2017, manifestazione che non aveva ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti;

A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al

momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

A.S.D. POLISPORTIVA FORESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

A.S.D. ERICE F.C., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l'avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Salvatore TARANTINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI, Gaspare PARISI in proprio e, in qualità del legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA FORESE e Vincenza PIRRELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ERICE F.C.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore TARANTINO, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Gaspare PARISI, di 20 (venti) giorni di inibizione per la Sig.ra Vincenza PIRRELLO, di € 67,00 (sessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI TRAPANI, di € 67,00 (sessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA FORESE e di € 67,00 (sessantasette/00) di ammenda per la società A.S.D. ERICE F.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 187/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 282 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Francesco CASTELLANA avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO CASTELLANA, allenatore di calcio a cinque, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 5, comma 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in relazione all'art. 37, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto si faceva lecito postare sul proprio profilo facebook un post di indubbio tenore, lesivo della reputazione di persone operanti in seno alla FIGC e specificamente della classe dirigenziale della società Real Cefalù, ove lo stesso nella decorsa stagione sportiva prestava attività;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco CASTELLANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Francesco CASTELLANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 188/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 708 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Moreno CASTAGNINO, Domenico Salvatore LAVIGNA, e della società A.S.D. SOFOME avente ad oggetto la seguente condotta:

MORENO CASTAGNINO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SOFOME, in violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera c, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere redatto e sottoscritto un comunicato, poi pubblicato sul giornale online www.calabriadilettanti.it, contenenti affermazioni violative di norme federali in quanto lesive dell'onore, del decoro e del prestigio non solo dell'A.I.A e dei suoi associati, quanto dell'istituzione calcistica nel suo complesso;

DOMENICO SALVATORE LAVIGNA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. SOFOME, per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera c, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato un commento sulla pagina social *Instagram* della società A.S.D. Sofome contenente affermazioni violative di norme federali in quanto costituiscono un comportamento lesivo dell'onore, del decoro e del prestigio non solo dell'A.I.A e dei suoi associati quanto dell'istituzione calcistica nel suo complesso;

A.S.D. SOFOME, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, in relazione all'art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Moreno CASTAGNINO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SOFOME e Domenico Salvatore LAVIGNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Moreno CASTAGNINO, di 2 giorni di inibizione per il Sig. Domenico Salvatore LAVIGNA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. SOFOME;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 189/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 331 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro FASOLO e Antonino PALMERI, e della società A.S.D. SANTANGIOLESE avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO FASOLO, in violazione di cui agli artt. art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1 e 37, comma 1, del vigente regolamento Settore Tecnico, art. 38, comma 1, delle NOIF, e all'art. 14 lett c) del C.U. n. 1/17 della LND, per avere svolto l'attività di allenatore della squadra pur non essendo, all'epoca dello svolgimento delle gare di Campionato Juniores Regionale: *Santangiolese – Pol. Gioiosa* del 04.12.2017 e *Pol. Gioiosa – Santangiolese* del 05.03.2018, regolarmente tesserato per la società ASD Santangiolese e pur non essendo in possesso dello speciale titolo abilitativo di "Allenatore Dilettante", nonché per violazione dell'art. 17, comma 4, del regolamento Settore Tecnico, per non aver ottemperato all'obbligo relativo al versamento delle quote annuali;

ANTONINO PALMERI, Presidente della Soc. ASD Santangiolese, nella decorsa stagione sportiva, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Fasolo Alessandro di svolgere nel corso della stagione sportiva 2017/18 l'attività di allenatore per la predetta società, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 comma 1 delle NOIF e dell'art. 14 lett c) del C.U. n. 1/17 della LND;

A.S.D. SANTANGIOLESE, in violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente e al proprio tecnico e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro FASOLO e Antonino PALMERI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SANTANGIOLESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro FASOLO, di 4 mesi di inibizione per il Sig. Antonino PALMERI e di € 170,00 (centosettanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SANTANGIOLESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 190/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 256 pfi 18/19 adottato nei confronti delle società U.S.D. CASELLINA e A.S.D. LAURENZIANA avente ad oggetto la seguente condotta:

U.S.D. CASELLINA, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, da parte del proprio dirigente, sig. Rotondi Massimiliano;

A.S.D. LAURENZIANA, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la violazione dell'art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 30 dello Statuto Federale, da parte del proprio dirigente, sig. Bassolino Andrea;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni Bellosi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. CASELLINA e dal Sig. Alfredo Ramponi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LAURENZIANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. CASELLINA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. LAURENZIANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina